

STATUTO DEL CENTRO DI BIOETICA

DI PERUGIA "FILÈREMO - Associazione di promozione sociale"

Art. 1 - NATURA E DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI BIOETICA DI PERUGIA

È costituito il Centro di Bioetica "Filèremo - Associazione di promozione sociale" ex L. 7.12.2000, n. 383 e s.m.i., Legge regionale 16.11.2004, n. 22 e s.m.i. e disposizioni tutte relative, con durata illimitata, successivamente denominato con l'abbreviazione di "Centro".

Il "Centro" si richiama ai principi della bioetica personalista e del Magistero della Chiesa cattolica e si configura come una struttura associativa indipendente, a carattere scientifico, senza fini di lucro, con finalità di solidarietà sociale.

La proposta di un centro di riferimento di bioetica in Umbria nasce dall'esigenza di valutare, approfondire e diffondere, attraverso l'applicazione di precise metodologie analitiche, le problematiche etiche emergenti nella dimensione delle bioscienze e la loro rilevanza in ambito filosofico, antropologico, medico e giuridico

Il "Centro", nella autonomia della propria impostazione culturale e metodologica, collabora con altre strutture o associazioni anche di tipo cooperativo che operano nel campo dell'etica applicata e delle scienze biomediche e si distingue, per le sue caratteristiche culturali e metodologiche e per l'ambito di attività, da altre strutture o associazioni che operano nel campo dell'etica applicata alle scienze biomediche, come le commissioni di natura deontologico-professionale, le associazioni sindacali, gli organismi a carattere politico.

Art. 2 - SEDE

Il "Centro" ha sede in Umbria, nel Comune di Perugia, attualmente in Strada Santa Lucia, 56. La variazione dell'indirizzo della sede sociale nel Comune di Perugia o in un Comune compreso nella circoscrizione del Tribunale di Perugia, non costituisce modifica dello Statuto sociale, ma dovrà comunque risultare da apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 3 - FINALITA' SPECIFICHE DEL CENTRO DI BIOETICA - OGGETTO SOCIALE

Il "Centro" si impegna a offrire una formazione qualificata ai professionisti che, nei diversi ambiti, vengano a contatto con problematiche bioetiche e vogliano operare nel rispetto dei valori della persona.

Il "Centro" esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente art. 5 del D. Lgs n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Il "Centro" conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i. potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo i criteri e limiti stabiliti dalla legge.

In particolare le finalità del "Centro" sono le seguenti:

1. favorire lo sviluppo della bioetica come disciplina autonoma del sapere umano, attraverso:
 - a. una interazione tra le scienze biomediche e la ricerca filosofica, etico-deontologica e giuridica;
 - b. l'approfondimento di specifiche problematiche in bioetica attraverso lo studio di casi clinici rilevanti e della prassi medica;
 - c. l'approccio metodologico interdisciplinare alle problematiche bioetiche
2. stabilire, mantenere ed implementare scambi culturali e forme di collaborazione con altri Centri di Bioetica in ambito italiano ed internazionale;
3. promuovere una positiva cultura della vita e della salute attraverso corsi di formazione validamente attestati.
4. offrire un servizio di consulenza bioetica a tutti gli operatori sanitari che siano chiamati in prima persona, ad assumere decisioni cliniche, con le conseguenti responsabilità morali, giuridiche e deontologiche.
5. creare un centro di riferimento regionale per la documentazione tecnica in ambito bioetico;
6. favorire una corretta informazione sulle tematiche di rilevanza bioetica, attraverso la collaborazione con i media.

Il "Centro" è apolitico, ha struttura democratica, le cariche associative sono elettive; i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, nonché i loro obblighi sono stabiliti dal presente Statuto.

Al "Centro" è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo, eccettuate quelle direttamente connesse al perseguimento degli scopi sociali.

Il "Centro" conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n.117/2017 realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo la determinazione del Consiglio direttivo e, comunque, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - AMMINISTRAZIONE

Gli Organi del "Centro" sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Comitato scientifico
- Il Presidente

- Il Vice Presidente
- Il Coordinatore Scientifico
- Il collegio dei revisori dei conti
- Il collegio dei Probiviri

Art. 5 - I SOCI

Sono soci:

Soci Fondatori: soci che partecipano all'atto di fondazione del "Centro";

Soci Istituzionali: associazioni che, per le loro caratteristiche e finalità, condividono gli scopi indicati negli articoli del presente Statuto e aderiscono al Centro di Bioetica;

Soci Ordinari: persone fisiche che posseggono le caratteristiche di cultore della materia ovvero di operatore nell'ambito della formazione bioetica.

L'ammissione dei soci, siano essi istituzionali o ordinari, avviene su delibera del Consiglio Direttivo e ad insindacabile giudizio di tale organo, senza obbligo di motivazione; la valutazione verterà sul profilo globale del socio e, per i soci ordinari, sull'idoneità dei titoli esibiti sotto forma di curriculum vitae, formativo e/o professionale. L'ammissione si intende respinta se non viene comunicata al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla prima riunione del Consiglio successiva al ricevimento della domanda.

I soci Istituzionali sono rappresentati da persona fisica nominata dall'Ente e il loro numero non può eccedere i limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017 .

Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- di votare direttamente o per delega all'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- di esaminare i libri sociali che dovranno essere tenuti in conformità all'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017

Doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa dovrà effettuarsi al momento dell'ammissione e, poi, annualmente entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno solare successivo;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità del Centro;
- a svolgere le attività preventivamente concordate per conto del "Centro";
- a contribuire al raggiungimento degli scopi del Centro prestando, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Devono essere rimborsate ai soci le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di socio:

il socio viene a decadere dalla propria posizione a seguito di

- dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- revoca disposta da parte del Consiglio Direttivo, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, per attività incompatibili con le finalità del Centro di Bioetica e/o con le disposizioni del presente statuto;
- per morosità, qualora il contributo sociale non venga corrisposto nei termini sopra stabiliti salvo regolarizzazione prima della relativa delibera;
- per morte o per incapacità sopravvenuta.

Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 36 del citato D. Lgs. n.117/2017 e s.m.i.

Art. 6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai soci ed è presieduta dal Presidente del "Centro" o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, ma può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante invio dell'avviso, anche tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data dell'adunanza, da spedirsi a ciascun associato nel domicilio risultante nel libro dei soci o all'ultimo domicilio comunicato al "Centro".

L'Assemblea:

- a) approva le linee ed i programmi annuali dell'attività del "Centro" proposti dal Comitato Scientifico;
- b) esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali, predisposti dal Consiglio ed esamina e approva con essi anche il rendiconto

- finanziario; determina in questa sede, su proposta del Consiglio stesso, l'ammontare delle quote di ammissione e della quote associative;
- c) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo; la maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
 - d) nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) osserva scrupolosamente l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - f) delibera sulla accettazione di eredità e/o legati e/o donazioni; nonché sull'acquisto e/o sull'alienazione di beni immobili;
 - g) delibera sulle azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sulle azioni legali da promuovere per conto del "Centro" e sui giudizi da sostenere;
 - i) delibera le modifiche del presente Statuto anche qualora è richiesta la maggioranza dei 2/3, lo scioglimento del "Centro" e la devoluzione dei suoi beni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) nomina il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea può delegare al Consiglio Direttivo, per un tempo non superiore alla durata in carica del Consiglio stesso, le attribuzioni di cui alle lettere g) e i) del presente comma.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci in proprio o a mezzo delega da conferire esclusivamente ad altri soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega; tuttavia, per deliberare lo scioglimento del "Centro" e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre-quarti) degli associati.

Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n.117/2017.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Le deliberazioni si intendono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art.7 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è formato da almeno 10 (dieci) membri che abbiano qualificate competenze in ambito di bioetica o che posseggano le caratteristiche di cultore della bioetica.

Il comitato scientifico determina l'indirizzo scientifico e culturale del "Centro" e formula, in maniera collegiale, i pareri sulle tematiche di rilevanza bioetica.

Il Comitato scientifico è composto preferibilmente dalle seguenti professionalità:

1. Medico Legale
2. Medico chirurgo specialista
3. Medico di medicina generale
4. Psichiatra
5. Teologo
6. Filosofo
7. Giurista
8. Biologo
9. Medico Oncologo
10. Medico Anestesista-Rianimatore
11. Esperto di amministrazione
12. Ingegnere di biotecnologie

I nuovi membri del Comitato Scientifico sono proposti dal Consiglio direttivo e ammessi dal Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Coordinatore scientifico eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato scientifico propone, al suo interno, 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è diretta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, dal Consiglio direttivo composto da 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea dei soci di cui 3 (tre) proposti dal Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente fra i membri proposti dal Comitato scientifico
- Il Vicepresidente
- Il Segretario generale
- Il Coordinatore scientifico fra i membri proposti dal Comitato scientifico

Art. 9 - RIUNIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere consultato da singoli operatori o da Istituzioni interessati ad usufruire di programmi di formazione o alla presentazione di casi clinici di interesse etico.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in seduta ordinaria almeno tre volte nel corso dell'anno solare.

La riunione è valida in presenza di almeno 4 (quattro) membri;

Il Consiglio direttivo esprime il parere a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono prendere parte, con l'autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto, persone esterne che cooperino in qualità di consulenti alle attività in ordine del giorno.

Tutti i membri che partecipano alle sedute del Consiglio direttivo sono tenuti alla massima riservatezza circa elementi clinici o dati sensibili che possano emergere nel corso delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- Amministrazione ordinaria del "Centro";
- Amministrazione straordinaria del "Centro";
- Gestione contabile e redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- Concedere le deleghe ai singoli Organi dell'Associazione e, qualora lo ritenesse opportuno, potrà revocarle in qualsiasi momento.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo; la carica è triennale e rinnovabile.

Compito del Presidente è

- Rappresentare il "Centro";
- Convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria;
- Convocare il Comitato scientifico in accordo con il Coordinatore scientifico;
- Redigere una relazione annuale, presentandola al Consiglio Direttivo, sulle attività istituzionali svolte nel corso dell'anno.

Art. 11 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente; ha, inoltre, la delega alla Tesoreria e alle relazioni interassociative.

Art. 12 - IL COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i membri proposti dal Comitato Scientifico; la nomina del Coordinatore Scientifico avviene nel corso della prima seduta dell'anno solare cui si riferisce il mandato.

La carica è triennale e rinnovabile.

Svolge funzioni di coordinamento dell'attività scientifica all'interno del "Centro" e tra il "Centro" ed altre realtà esterne, coordina l'attività di consulenza dei vari specialisti coinvolti, organizza e/o prende parte ai Corsi di formazione.

Art. 13 - RISORSE FINANZIARIE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Per il raggiungimento della finalità sociali e per il funzionamento del "Centro", ogni socio è - come detto - obbligato a conferire al "Centro" la quota di ammissione e poi quella annuale, nell'importo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea.

Il "Centro", inoltre, dispone per il suo funzionamento e per il raggiungimento delle finalità sociali di fondi derivanti da:

- contributi di Enti pubblici e privati, siano nazionali o esteri, erogati a titolo di liberalità;
- contributi derivanti da contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati per attività di ricerca o consulenza;
- contributi derivanti da contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati per attività di formazione professionale;
- da chiunque altro lo volesse, anche sotto forma di importi forfetizzati, a fronte dei vari particolari servizi prestati dal "Centro".

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del "Centro", a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il "Centro" ha l'obbligo di redigere annualmente, con i criteri e modalità stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, ~~ed approvare~~ il bilancio preventivo e consuntivo, con il rendiconto economico e finanziario, riferiti alla propria attività istituzionale ed indipendentemente dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato. In tali bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

I bilanci ed il rendiconto annuali devono rimanere affissi per almeno 10 (dieci) giorni nei locali della sede sociale.

La gestione amministrativa è demandata al Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario.

I fondi a disposizione del "Centro" sono gestiti dal Tesoriere in apposite partite contabili intestate al "Centro".

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'amministrazione del Centro, cura il controllo delle spese, e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Nei casi previsti dalla Legge verrà nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci, in occasione della prima assemblea nomina il collegio dei Probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e il Centro od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei Probiviri.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 16 - SCIoglimento-Liquidazione-Devoluzione del Patrimonio

Il "Centro" si estingue, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale delibera come stabilito al precedente art. 6.

In caso di estinzione, il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori, i quali dovranno, dopo che sarà stata soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere il denaro ed i beni mobili e/o immobili, che dovessero eventualmente residuare, ad altre organizzazioni che realizzino i medesimi fini statutari di

utilità sociale e che svolgono funzioni analoghe, acquisito se obbligatorio il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 17 - NORMA FINALE

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Perugia 13 maggio 2019

F.to ANTONIO MARGIOTTA

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio